

La Dichiarazione dei Redditi

1. PREMESSA	2
Cosa è la dichiarazione dei Redditi	2
2.TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI	2
Modello Unico Persone Fisiche	2
Chi è obbligato alla presentazione	2
Modello 730	3
Chi può presentare il modello 730.....	4
Quali informazioni contiene.....	4
Come si presenta	5
La dichiarazione Integrativa.....	5
La dichiarazione Correttiva.....	6
3.LE TIPOLOGIE DI REDDITO	6
Classificazione dei redditi.....	7
Il Reddito complessivo.....	7
L'Imposta sul reddito Persone Fisiche.....	7
Le addizionali.....	8
Le deduzioni.....	8
Le detrazioni.....	8
4.CASI DI ESONERO DELLA DICHIARAZIONE	9
5.OMMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE	9
Sistema sanzionatorio	10
6.I NUMERI DELLA DICHIARAZIONI	11
7.CONCLUSIONI	12

1. Premessa

Questo documento intende illustrare in maniera sintetica alcuni aspetti relativi alla dichiarazione dei redditi, indicando le principali tipologie di atti e alcuni concetti basilari. Vista la complessità e l'ampiezza dell'argomento ci soffermeremo ad una rapida analisi dei redditi sulle persone fisiche e le modalità di dichiarazione.

1.1. Cosa è la dichiarazione dei redditi

La **dichiarazione dei redditi** è un documento contabile, ossia l'atto con cui il contribuente, persona fisica o giuridica (società, associazione ecc.) comunica all'Amministrazione finanziaria, il reddito percepito in un determinato periodo. Con la dichiarazione dei redditi, il cittadino comunica dunque i propri redditi sulla base dei quali verrà poi calcolata l'**imposta dovuta**. Il documento necessario per la dichiarazione dei redditi in Italia è denominato Modello Unico che cambia a seconda della natura del contribuente: persona fisica, società di persone, ente non commerciale o società di capitali. In sostituzione del modello Unico, le **persone fisiche** che non sono titolari di partita IVA, possono compilare il modello 730.

2. Tipologie di dichiarazione

2.1. Modello Unico

È un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate. Esso è suddiviso in tre fascicoli. Nel primo fascicolo sono previsti i quadri dove indicare le varie tipologie di redditi, lavoro dipendente e assimilati, redditi da terreni e fabbricati, la cedolare secca, il calcolo dell'Irpef, eventuali spese e oneri, i crediti di imposta, addizionali all'IRPEF ed infine il risultato della dichiarazione. Nel secondo fascicolo devono essere indicati i contributi previdenziali e assistenziali, e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro degli investimenti all'estero e il quadro relativo agli amministratori di condominio. Il terzo fascicolo contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

2.1.1. Chi è obbligato a presentare il Modello Unico

Devono presentare il Modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che nell'anno di imposta hanno percepito:

- redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);

- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- che nell'anno d'imposta non sono residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- devono usufruire della detrazione per investimenti in start up innovative.

Inoltre, tutti coloro che possono presentare il Modello 730, in alternativa, possono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche. Ricordiamo che, a differenza del Modello 730, il Modello Redditi non può essere presentato in forma congiunta.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro la scadenza stabilita annualmente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure attraverso un intermediario abilitato, secondo la disposizione del DPR 322 del 1998 e successive modificazioni.

2.2. Modello Dichiarazione 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esso presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente dal sostituto d'imposta nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fiscoline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps, o una Carta nazionale dei servizi. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato

2.2.1. Ci può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel nell'anno precedente hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata

Inoltre possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, In questo caso occorre indicare in una specifica sezione del modello di dichiarazione l'assenza del sostituto. L'eventuale rimborso avverrà direttamente sul conto corrente del contribuente, oppure il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione di eventuali debiti utilizzando la delega di pagamento F24. La presentazione della dichiarazione deve essere eseguita online direttamente da contribuente o attraverso un CAF (centro di assistenza fiscale) abilitato.

2.2.2. Presentazione tramite Sostituto o CAF

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

2.2.3. Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nella Certificazione Unica. Si tratta quindi di una dichiarazione dei redditi indiretta predisposta dai sostituti d'imposta entro febbraio/marzo dell'anno successivo a quello dell'imposta. I dati utilizzati sono i seguenti: i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE(anticipo finanziario a garanzia pensionistica), i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi; gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici

per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;

In aggiunte vengono inserite alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili; altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Inoltre dall'anno 2014 è previsto un Bonus Fiscale (Bonus Renzi), oggi rinominato trattamento integrativo del reddito che produce a favore dei percettori del reddito un credito d'imposta che viene rimborsato direttamente ai lavoratori sulla busta paga a scadenza mensile. Anche questa informazione è utilizzata per la compilazione del modello 730. Per completezza ricordiamo che non vanno inserite in dichiarazione anche alcune tipologie di redditi che sono comunque certificati da CU e che scontano già un'imposta. Trattasi di redditi: **assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**, **assoggettati a tassazione separata**, redditi **derivanti da associazione sportiva dilettantistica**.

2.2.4. Come si Presenta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato deve: indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8 (una quota dell'imposta deve essere donata allo Stato o ad un'istituzione religiosa obbligatoriamente), del 5 (deve essere destinato a enti di volontariato, ricerca o di interesse sociale, e del 2 per mille (in favore di un partito politico, non obbligatorio) dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “rettifica del modello 730”.

2.3. La dichiarazione Integrativa

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, può presentare una **dichiarazione integrativa** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione

La **dichiarazione integrativa** è quel documento che consente al contribuente che si sia accorto di aver presentato una dichiarazione dei redditi con qualche errore o di aver omesso qualche dato, di sanare la propria situazione e **regolarizzare** così la sua posizione innanzi il Fisco. Tra gli errori più comuni che vengono commessi, ad esempio, vi rientrano o indicazione di oneri, costi deducibili, maggiori di quelli consentiti.

Pertanto, costituisce un requisito fondamentale per poter presentare la dichiarazione integrativa, la **valida presentazione della dichiarazione originaria**. La presentazione della dichiarazione integrativa avviene mediante la compilazione di un classico modello Unico o modello 730, provvedendo a spuntare la casella in cui è riportata la dicitura "**integrativa**", entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo

2.4. La dichiarazione correttiva

Si tratta di una dichiarazione che viene ripresentata entro i termini ordinari in sostituzione di una precedente dichiarazione errata. In tal modo la dichiarazione correttiva sostituisce integralmente quella presentata precedentemente e consente al contribuente di esporre gli elementi non dichiarati (per esempio maggiori redditi) oppure di evidenziare ritenute, crediti di imposta, e altri elementi non indicati precedentemente. Trattandosi di una dichiarazione che sostituisce quella precedentemente trasmessa entro i termini di scadenza, non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione. Resta ferma la necessità di effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta assumendo come sanzione base il 30% con possibilità di ravvedimento in ragione del momento in cui avviene il pagamento.

3. **Tipologie di reddito**

Introduciamo alcuni concetti ricavati dal Dpr 917 del 22 dicembre 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Reddito: si può definire sinteticamente come l'entrata netta che un determinato soggetto realizza in un determinato periodo di tempo, ed espressa in misura monetaria. Va considerata come una misura variabile legata a determinati fattori economici in un lasso di tempo ben preciso. Si differenzia dalla rendita e del patrimonio che sostanzialmente sono entrate costanti nel tempo o ad intervalli regolari

3.1. Classificazione dei redditi

I redditi sono classificati all' art.6 del DPR 917/1986:

- **redditi fondiari** (sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano)
- **redditi d'impresa** (sono quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali per l'esercizio abituale della professione indicate all'art. 2195 c.c., e derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi non indicati all'art. 2195 c.c.)
- **redditi di lavoro dipendente e assimilati** (Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri)
- **redditi di lavoro autonomo** (sono quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente.)
- **redditi di capitale** (I redditi da capitale sono redditi derivanti dalle rendite finanziarie e dai dividendi da partecipazione. In Italia i redditi da capitale sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 del TUIR ovvero del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
- **redditi diversi** (redditi residuali indicati sull'art. 64 Testo unico del 22/12/1986 n. 917)

Su tali redditi, al netto degli oneri deducibili, nei confronti dei soggetti passivi, persone fisiche o giuridiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato viene calcolata l'imposta sulla base di specifiche aliquote .Di seguito procediamo ad una analisi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3.1.1. Il reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando tutti i redditi del contribuente Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

3.1.2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'imposta personale Irpef si applica sulla base imponibile costituita da reddito complessivo dei residenti e non residenti, prodotto all'interno del territorio dello Stato al netto degli oneri deducibili (contributi previdenziali volontari, previdenza complementare, particolari spese sanitarie, assegni periodici al coniuge, etc.). L'imposta lorda è dovuta per anno solare, applicando le seguenti aliquote su base annua 23% fino a 15000,27% tra 15000 e 28000,38% da 28000 a 55000,41% da 55000 a 75000 e 43% oltre i 75000. L'imposta non è dovuta se nella formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7500 euro e redditi di terreni per un importo pari a 185,92. Sull'imposta lorda vengono applicate della detrazione che determinano l'imposta netta, quella che poi verrà trattenuta al contribuente.

Si evidenziano le varie tipologie di detrazioni: **detrazioni per figli a carico** (si tratta di figli che nell'anno d'imposta non abbiano percepito un reddito superiore a 2840,51 e se superiori a 24 anni 4000 euro), eventualmente ripartita in misura del 50% sui due genitori e commisurato ai mesi di carico; detrazioni per altri familiari a carico diversi dai figli (es. nipote); detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilati rapportato ai giorni lavorati nell'anno; detrazioni per redditi di pensione. Ognuna di queste tipologie di detrazioni viene calcolata attraverso specifiche formule matematiche indicati nei moduli di dichiarazione dell'agenzia dell'entrate. Su indennità arretrate ed altre tipologie specificate all'art. 18 del TUIR si applica una imposta separata con una aliquota media calcolata prendendo a riferimento le aliquote medie dei due anni precedenti.

3.1.3. Le Addizionali

Il D.lgs. n 446 del 1997, ha istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata applicando una aliquota deliberata dalle regioni, comunicata in gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato al MEF (Ministero delle economie e delle Finanze all'indirizzo

<https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/seltaregione.htm>) tra un minimo e un massimo (1,4% della base imponibile). La regione Sardegna applica una aliquota fissa del 1,23%. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 55.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. La detrazione di cui al presente comma è aumentata di un importo pari a euro 100 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Mentre dal 1° gennaio 1999 è stata istituita l'addizionale provinciale e comunale la cui aliquota è determinata con delibera dell'organo esecutivo e comunicata al MEF (Ministero delle economie e delle Finanze all'indirizzo

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/seltaregione.htm). Il comune di Cagliari ha scelto di applicare una aliquota progressiva con una esenzione per i redditi fino a 10000 euro.

0	Esenzione per redditi imponibili fino a euro 10000,00
0,66	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,72	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00
0,79	Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

3.1.4. Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte

3.1.5. Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa. Sono previste detrazioni pari al 19% per oneri sostenuti dal contribuente relativi a interessi passivi dipendenti da mutui per acquisto unità immobiliari destinati a abitazione principale, spese sanitarie per la quota eccedente 129,11, spese per frequenza corsi universitari, scuole d'infanzia, spese per premi assicurativi, erogazioni liberali ad associazioni o fondazioni, etc.) art.15 TUIR. Detrazioni per canone di locazione di unità immobiliare adite ad abitazioni principale.

4. Casi di esonero della dichiarazione

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi: Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, lavoro dipendente o pensione, lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. Sono considerati esenti i redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

5. Omissione della dichiarazione

Dopo i 90 giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione, questa è considerata omessa. In questo caso non è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento, pertanto verranno applicate le sanzioni ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97, ovvero: **dal 120% al 240%** delle imposte dovute, con **minimo di 250 euro**; da **250 a 1.000 euro** se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

In caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, ma prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte alla metà, e di conseguenza avremo:

dal **60% al 120%** delle imposte dovute, con **minimo di 200 euro**;

da **150 a 500 euro** se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni, la stessa, pur considerata omessa, è sanzionabile e costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.

5.1. La regolamentazione dei versamenti omessi

La regolarizzazione degli **omessi o carenti versamenti**, può essere effettuata versando spontaneamente quanto dovuto, con gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, a quello in cui viene effettivamente eseguito, applicando inoltre le **seguenti sanzioni ridotte**:

- **1/10 della sanzione ordinaria** nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- **1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- **1/5 del minimo** se la regolarizzazione, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
- **1/10 del minimo** della sanzione prevista per l'**omissione della presentazione della dichiarazione**, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90, oppure a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Il decreto n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo **la riduzione alla metà** della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, e in tal caso la sanzione passa dal 30% al 15%.

Un'ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 15 giorni**. In tal caso la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno.

6. I numeri della dichiarazione

L'accelerazione impressa negli ultimi anni dal Dipartimento delle Finanze alle procedure di validazione statistica e le innovazioni nel processo legato alla dichiarazione precompilata, avviate dall'Amministrazione Finanziaria nel 2015, consentono di rendere disponibili in modo tempestivo i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 e riferite all'anno di imposta 2018.

Nell'anno 2019 circa 41,4 milioni di contribuenti hanno assolto l'obbligo dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione "Redditi Persone Fisiche" e "730", o indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Certificazione Unica – CU). Il numero totale dei contribuenti è aumentato di circa 162.000 soggetti (+0,4%) rispetto all'anno precedente.

Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a circa 880 miliardi di euro (+42 miliardi rispetto all'anno precedente, +5%) per un valore medio di 21.660 euro, in crescita del 4,8% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l'anno precedente. L'incremento del reddito complessivo è dovuto all'aumento dei redditi da pensione, lavoro dipendente e lavoro autonomo

L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (25.670 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.760 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (15.430 euro); anche nel 2018, quindi, rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'82% del reddito complessivo dichiarato, nello specifico, il reddito da pensione rappresenta il 29% del totale del reddito complessivo.

Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 46.240 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 20.940 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.820 euro, quello dei pensionati a 17.870 euro. Infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 18.130 euro. Si ricorda che la quasi totalità dei redditi da capitale è soggetta a tassazione sostitutiva e non rientra pertanto nell'Irpef.

Relativamente alla precompilata l'amministrazione finanziaria ha predisposto una sezione dove è indicata la destinazione delle imposte predisposta sulla base dei dati analitici della spesa pubblica elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Es. su un totale di imposte di 4418 euro vengono ripartiti per Previdenza e assistenza (Protezione sociale) 20,2%, Sanità = 19,7%, **Istruzione = 11,3%**, Interessi su debito pubblico = 10,6%, Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni = 9,5%, Difesa, Ordine pubblico e sicurezza = 8,9%, Economia e lavoro (comunicazioni, agricoltura, att.manufatturiere) = 6%, Trasporti = 4,8%, Contributo Bilancio UE = 2,7%, **Protezione dell'ambiente = 2,4% euro**, Cultura e sport = 2,2%, Abitazioni e assetto del territorio = 1,3%.

7. Conclusioni

Riassumendo tutte le dichiarazioni e certificazione dei redditi sono presenti all'interno delle banche dati dell'agenzia delle Entrate che quindi sarà in grado incrociando le informazioni di comprendere se le dichiarazioni effettuate siano congrue. In caso negativo comunicherà al contribuente (sia ente, azienda o privato), le difformità invitando prima con avviso bonario poi in modo imperativo il pagamento del dovuto comprensivo di sanzioni e interessi. Dalle dichiarazioni effettuate direttamente o attraverso un intermediario potrebbe accadere che si rilevi un credito di imposta. In questo caso il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza attraverso una procedura semplificate online oppure agli sportelli dell'agenzia delle entrate, oppure avere direttamente il rimborso dal sostituto di imposta direttamente sulla busta paga sempreché lo abbia specificato in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Danilo Maccioni

2 ° A.O.